

**DDL 1582**

**EMENDAMENTI**

**ARTT. 12 - 19**

**(vol. III)**

**BOZZA NON CORRETTA**

**3 AGOSTO 2014**

AS 1582

Emendamento

Art. 12

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di provvedere alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone la riduzione dello 0,1 per cento della quota percentuale destinata alla restituzione delle vincite, applicata alla data di entrata in vigore della presente legge ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS prot. 2011/666/Giochi/Gad del 10 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2011.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Con*

12.1

51 311

AS 1582

Emendamento

Articolo 12

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di provvedere alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone la riduzione dello 0,1 per cento della quota percentuale destinata alla restituzione delle vincite, applicata alla data di entrata in vigore della presente legge ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS prot. 2011/666/Giochi/Gad del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2011.»

FUCKSIA

*Fucksia*

*12.2*

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 12 del decreto legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo a carattere sperimentale per la copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione o sostegno al reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale;

considerato che:

si tratta di una sperimentazione interessante di durata biennale ed appare opportuno che, al fine di valutare la prosecuzione della sperimentazione o per rendere stabile il citato Fondo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invii, entro il 31 dicembre 2015, alle competenti commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione delle finalità del fondo, dei soggetti coinvolti dei comuni interessati, delle risorse utilizzate, al fine di consentire alle commissioni parlamentari di valutare la prosecuzione del finanziamento di tale Fondo;

impegna il Governo:

a inviare alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2015 una relazione sull'attuazione delle finalità del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legge in esame, indicando il numero di soggetti coinvolti e dei comuni interessati, la tipologia delle attività di volontariato a fini sociali, l'ammontare delle risorse utilizzate.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA



G/1582/44/1

AS 1582

Emendamento

Art. 12

*e bis solo*  
*in fine*  
1. Dopo l'art. 12 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 12 bis

(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'art. 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: " , nonché al personale della polizia locale". Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate."

Aldo Di Biagio

Motivazione

Il citato art. 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede l'abrogazione degli istituti "dell'accertamento nella dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata", mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura "personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico". Resta escluso dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali. Si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga. In virtù di tali aspetti l'emendamento chiede di introdurre tra le deroghe del citato art.6 comma 1 anche il personale della polizia locale per tutelarne i diritti e garantirne l'operatività.

EMENDAMENTO

ART.13

Sopprimere l'articolo.

BERNINI *Bernini*  
BRUNO *Bruno*  
MANDELLI *Mandelli*

13.1



EMENDAMENTO A.S. 1582

Art. 13-bis

*Al comma 1, capoverso "7-bis", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "in misura inversamente proporzionale all'importo dei lavori".*

CIOFFI

Cioffi

13 bis. 1

EMENDAMENTO A.S. 1582

Art. 13-bis

*Al comma 1, capoverso "7-ter", terzo periodo, dopo le parole: "risorse finanziarie" inserire le seguenti: "di cui al comma 7-bis"*

CIOFFI



13-bis.2

EMENDAMENTO

ART.13-bis

Al comma 1, capoverso comma 7-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

BERNINI *Bernini*  
BRUNO *Bruno*  
MANDELLI *Amendamenti*

*13-bis.3*



AS 1582

Articolo 13-bis

*(Fondi per la progettazione e l'innovazione)*

*Al comma 7-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale, escluso il personale con qualifica di Posizione Organizzativa apicale individuato con specificato atto dall'Amministrazione cui dipende."*

Sen. Arrigoni

Sen. Bisinella

13-bis.4

EMENDAMENTO A.S. 1582

Art. 13-bis

*Al comma 1, capoverso "7-quinquies", sostituire le parole: "lettere b) e c)" con le seguenti:  
"lettera c)".*

CIOFFI



13-bis.5

AS 1582

Emendamento

Art. 14

Dopo il comma 3, <sup>in fine</sup> aggiungere i seguenti:

«3.1 All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, le parole "di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16 comma 3 lettera i), della legge" sono sostituite dalle seguenti: "di Professori universitari, individuati mediante sorteggio, che compongono la lista, costituita ai sensi dell'articolo 6 comma 2".

3.2. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "La commissione può deliberare all'unanimità, con motivazione dettagliata e per particolari meriti scientifici ampiamente documentati, di discostarsi dai criteri e parametri definiti ai sensi dell'articolo 4 comma 1"»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

(*un.*)

14.1

AS 1582


Emendamento

Art. 14

Dopo il comma 3, <sup>in fine</sup> aggiungere il seguente:

«3.1 All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222. sostituire le parole "di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge." con le seguenti: ", di Professori universitari, individuati mediante sorteggio, che compongono la lista, costituita ai sensi dell'articolo 6 comma 2".»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA



14.2

AS 1582

Emendamento

Art. 14

*Cosenza*  
Dopo il comma 3, ~~aggiungere~~ il seguente:

«3.1. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, in fine, aggiungere il seguente periodo: "La commissione può deliberare all'unanimità, con motivazione dettagliata e per particolari meriti scientifici ampiamente documentati, di discostarsi dai criteri e parametri definiti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222."»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Cosenza*

14.3

AS 1582


Emendamento

Art. 14

~~La e sopprimere~~  
Dopo il comma 4, ~~aggiungere~~ il seguente:

«4-bis. Il penultimo periodo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente: "I professori posti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità non possono far parte delle commissioni di concorso di qualsiasi natura. Qualora le situazioni di incompatibilità si verificano successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni, si provvede alla revoca della nomina del componente della commissione in situazione di incompatibilità e alla sostituzione dello stesso con un altro componente in situazione di compatibilità. È vietata l'emanazione di qualsiasi atto ufficiale delle commissioni di concorso che abbiano al proprio interno un componente in situazione di incompatibilità."».

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA



14.4

324

Art. 14

S 1582

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento

All'articolo 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIERE

*Panizza, Fravezzi, Lanieri*

14.5

# ART. 14

§ 1582

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento

All'articolo ~~14~~, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I professori così chiamati mantengono il trattamento retributivo della fascia di provenienza fino al termine stabilito dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatti salvi, anche ai fini retributivi, gli effetti della conferma in ruolo come professore ordinario."

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIÈCÈ

*Panizza, Fravezzi, Laniecè*

14.6

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento in esame riguarda le procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale;

in particolare il comma 3 prevede la revisione del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 222/2011, che ha disciplinato le procedure, in conformità alle modifiche contestualmente introdotte nella legge 240/2010;

come evidenziato anche attraverso atti di sindacato ispettivo, è emersa una situazione controversa riguardante i membri delle commissioni ed in particolare la necessità di avere una norma chiara sulle incompatibilità dei membri delle commissioni;

l'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 stabilisce l'aspettativa obbligatoria dei professori universitari per situazioni di incompatibilità e per i quali è collocato in aspettativa d'ufficio;

nello stesso articolo del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto concerne l'esclusione dalla possibilità di far parte delle commissioni di concorso, si stabilisce che: "*Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verificano successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni*". Tale norma risulta molto ambigua in quanto si presta ad interpretazioni anche di significato opposto tra di loro;

nella prima tornata di abilitazione scientifica nazionale si è verificato il caso della presenza di un Ministro della Repubblica presente in una commissione di concorso;

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di revisione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle norme riguardanti l'abilitazione scientifica nazionale, per i professori posti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, di non poter far parte delle commissioni di concorso di qualsiasi natura ed in particolare delle commissioni dell'Abilitazione scientifica Nazionale e dei concorsi per la chiamata dei professori universitari.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Am

G/1582/45/1

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 14 del decreto-legge in esame riguarda l'abilitazione scientifica nazionale necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato;

in particolare, si prevede: il differimento al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni riferiti alla tornata 2013 e l'indizione della procedura di abilitazione scientifica nazionale relativa al 2014 entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento emanato con DPR 222/2011, che ha disciplinato le procedure, in conformità alle modifiche contestualmente introdotte nella L. 240/2010;

considerato che:

l'articolo 4 comma 1 del succitato DPR 222/2011 prevede che con decreto ministeriale siano stabiliti i criteri e i parametri per le valutazioni dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale;

in particolare, tale decreto ministeriale attualmente prevede che, nella valutazione dell'attività scientifica, le commissioni possono discostarsi dai parametri e criteri individuati dandone motivazione preventivamente e nel giudizio finale:-

impegna il Governo:

ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché ogni commissione possa discostarsi dai criteri e parametri definiti per la generalità dei candidati solo con deliberazione unanime e con motivazione dettagliata e per particolari meriti scientifici ampiamente documentati.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Orw

G/1582/46/1

AS 1582

Emendamento


Art. 14

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«ART. 14-bis.

1. A decorrere dal 2015 si dà luogo ad una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2, e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2014-2016. Si dà luogo altresì alla medesima sessione negoziale per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. »

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA



14.0.1

AS 1582

Emendamento


Art. 14

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

«ART. 14-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, in accordo con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione e con il Ministro del Lavoro e politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali e l'ARAN, viene attivata una specifica sessione negoziale, ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, finalizzata al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola per il triennio 2015-2018, con riferimento alla parte economica ed alla parte giuridica.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA



14.0.2

## EMENDAMENTO

## ART.15

Al comma 1-bis sostituire il capoverso: "3-ter" con il seguente:

"3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti all'ultimo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente".

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*



15.1

AS 1582

Emendamento

ART. 15.

*Il comma 2, è sostituito con il seguente:*

«2. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2014, di 90 milioni di euro per l'anno 2015 e di 51,8 milioni di euro per l'anno 2016. A decorrere dal 1° settembre 2014 e per tutto il 2015 sono introdotte le aliquote di accisa relative alle bevande gassate e zuccherate. Tali aliquote sono determinate nella misura di euro 5 per ettolitro. Al relativo onere, si provvede con una quota delle entrate derivanti dal comma 3 e per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.»

FUCKSIA

*Fucksia*

15.2

EMENDAMENTO

ART.15

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni" aggiungere le seguenti: "ivi compresa l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401".

BERNINI *Bernini*  
BRUNO *Bruno*  
MANDELLI *Mandelli*



15.3

AS 1582

Emendamento

Art. 15

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «55 milioni di euro per l'anno 2015 e di 16,8 milioni di euro per l'anno 2016.»*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2015 con le seguenti: per un importo pari a 55 milioni per l'anno 2015 e 15 milioni per l'anno 2016.»*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Gm*

15.4

~~58~~ 334

AS 1582

Emendamento

Art.15

*Aspettando*  
Al comma 2, sostituire le parole "6 milioni", "40 milioni", "1,8 milioni", con le parole: "15 milioni", "80 milioni", "4 milioni"

Conseguentemente

Al medesimo comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "A integrazione del finanziamento degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede mediante riduzione di 9 milioni per il 2014, 40 milioni per il 2015, e 2,2 milioni per il 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

De Petris

*De Petris*

15.5

AS 1582

Emendamento

Art.15

Al comma 2, sostituire le parole da "1,8 milioni" fino alla fine del comma, con le parole "1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

De Petris

De Petris

15.6

336

~~AS 1582~~  
~~Emendamento~~  
~~Art.15~~

Dopo il comma 2, <sup>in fine</sup> aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinare al finanziamento di contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. All'onere di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno del triennio 2014-2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."

De Petris

De Petris

15.7

EMENDAMENTO

ART.15

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3.1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2014-2015."

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Manzoni*



15.8

## Ordine del Giorno

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582

premessi che:

- l'articolo 15 del disegno di legge in esame, reca norme relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica. Si prevede lo stanziamento 6 milioni per il 2014, 40 milioni per il 2015 e 1,8 milioni per il 2016, per la formazione dei medici, con l'obiettivo dichiarato dal Governo di far salire da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione;
- detti stanziamenti seppure da valutare positivamente, sono ancora insufficienti. Va infatti tenuto presente che ogni anno la Conferenza Stato-regioni stabilisce il numero di specialisti necessari al servizio sanitario nazionale, e il contingente si aggira costantemente attorno alle 8.500 unità per far fronte al turnover;
- che le risorse ora assegnate siano non sufficienti, lo conferma lo stesso Ministro Stefania Giannini quando, il 4 giugno scorso, rispondendo a un *question time* in Aula alla Camera, dichiarava tra l'altro: <<io ritengo che (...) si debba assolutamente trovare quella cifra, che sarebbe di 42 milioni per poter arrivare, guardi, non ai 4.500 ma ai 5 mila, che comunque sarebbero un ritorno ad una soglia che è metà rispetto ai 10 mila medici prodotti dal sistema universitario ad oggi, ma che comunque sarebbe un segnale molto importante>>;
- accanto alle scuole di specializzazione medica, va peraltro ricordata la situazione relativa agli specializzandi non medici del settore sanitario (biologici chimici, psicologi, fisici iscritti alle scuole di specializzazione sanitarie, ecc.), i quali, pur avendo tutti gli obblighi e doveri dei colleghi medici, non hanno diritto a riconoscimento alcuno, né economici, né in termini di diritti fondamentali;
- i laureati in medicina vincitori di concorso sono infatti assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso, nonché di un trattamento economico e di una copertura previdenziale. I laureati "non medici", invece, altrettanto vincitori di concorso, non beneficiano della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, e sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali;
- il provvedimento in esame nulla prevede per gli specializzandi di area sanitaria non medici;

impegna il Governo

- ✓ a prevedere, già con la prossima legge di stabilità, maggiori risorse per scuole di specializzazione medica;
- ✓ a dare una risposta alla situazione in cui versano gli specializzandi non medici del settore sanitario, stanziando adeguate risorse per consentire il finanziamento di contratti/borse di studio da destinare a detti specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria.

De Petris



G/1582/4711

339

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 15 del decreto-legge in esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

in particolare, il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti;

al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1° gennaio 2013 (art. 7, c. 39, D.L. 95/2012 – L. 135/2012), per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università;

impegna il Governo:

ad intervenire affinché le risorse necessarie per incrementare il numero di contratti di formazione presso le scuole di specializzazione medica siano reperite senza ridurre altre voci del bilancio del MIUR.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Om*

6/1582/48/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 15 del provvedimento all'esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

in particolare, il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti;

al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1 gennaio 2013 (art. 7, co. 39, D.L. 95/2012 - L. 135/2012), per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università;

come si legge anche nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, il fabbisogno annuo di specializzandi è pari a circa 8.500 unità. Con lo stanziamento attuale verrebbero finanziate, per il prossimo anno accademico che parte a novembre 2014, circa 3.300 borse di studio, meno della metà del fabbisogno;

pertanto, il citato comma 2 dell'articolo 15 individua le risorse per garantire la copertura di 5.000 unità, mentre i candidati a partecipare alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina pagano una quota di iscrizione destinata a coprire parte dei costi connessi all'organizzazione delle stesse:

impegna il Governo

ad intervenire affinché siano incrementate le risorse destinate alla formazione dei medici specialisti in modo tale da garantire il numero sufficiente di contratti di formazione presso le scuole di specializzazione medica.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*CRIMI*

6/1582/49/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 15 del decreto-legge in esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

la normativa introdotta dal citato articolo apporta alcune modifiche alla disciplina di cui all'articolo 21 del Decreto-Legge 12 settembre 2013, n.104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n.128;

la legge di conversione 8 novembre 2013, n.128, in particolare, ha introdotto nuove disposizioni circa la durata dei corsi di specializzazione di area medica;

in accordo con l'attuale disposizione contenuta dall'articolo 15 del decreto-legge in esame, tali riduzioni, che garantivano minori oneri per il bilancio dello Stato, venivano disposte al fine di reinvestire tale risparmio di spesa in nuove borse di studio per i neolaureati nei corsi di area medico-sanitaria;

tuttavia, tale normativa non ha mai trovato alcuna effettiva attuazione, a causa della mancata emissione del Decreto Ministeriale, il quale, a norma di quanto previsto dall'articolo 21 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104, poi convertito dalla legge 8 novembre 2013, n.128, doveva essere emanato entro il 31 marzo, al fine di stabilire le nuove durate dei singoli corsi e, più in generale, per definire i nuovi ordinamenti didattici;

per sopperire a tale mancanza l'articolo 15 del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2014 l'emanazione del Decreto Ministeriale, disponendo l'applicazione delle disposizioni per la riduzione delle durate dei corsi di formazione specialistica a partire dall'anno accademico 2014/2015,

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative, anche normative, al fine di garantire che anche in caso di mancata emissione del nuovo Decreto Ministeriale entro il 31 dicembre 2014 non venga compromessa entro l'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione l'attuazione delle disposizioni che, al fine di garantire un sostanziale aumento del numero di borse per la formazione specialistica dei neo laureati di area medica, senza maggiori oneri per lo Stato, riducano le durate dei vari corsi di formazione specialistica.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Cr*

*G/1582/50/1*

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 15 del provvedimento all'esame reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica;

le scuole di specializzazione di area medico sanitaria, così come disciplinate dal Decreto Ministeriale 270/2004, sono Corsi di Specializzazione previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo e dallo Statuto, le quali hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi rilasciando, al termine dei corsi, il titolo di specialista nello specifico settore;

il citato Decreto Ministeriale 270/2004, in particolare, è stato introdotto per attuare la direttiva comunitaria 93/16/CE, riguardante la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei relativi diplomi, certificati e altri titoli;

secondo l'attuale normativa, l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene, sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione, attraverso la selezione dei candidati in che abbiano partecipato al concorso pubblico appositamente bandito, secondo l'ordine di classificazione nella relativa graduatoria;

l'accesso alle scuole di specializzazione per i laureati non afferenti alla facoltà di medicina, ovvero i laureati appartenenti alle categorie di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie ammesse a partecipare al pubblico concorso per accedere alle scuole di specializzazione di area sanitaria, è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162;

il citato decreto del Presidente della Repubblica 162/82, che reca disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, richiede il sistema del tempo pieno anche per la formazione specialistica, equiparando di fatto il monte orario dei soggetti specializzandi non medici all'interno delle scuole di specializzazione di area sanitaria a quello disposto per il personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale;

secondo l'attuale modello normativo è possibile rinvenire notevoli quanto evidenti disparità di trattamento tra le due diverse categorie di soggetti: ammessi a partecipare ai corsi di specializzazione dal momento che, mentre per la categoria di specializzandi laureati in medicina e chirurgia vincitori del relativo concorso si dispone la stipulazione di un contratto di formazione specialistica remunerativo per l'intera durata del corso, tali previsioni non vengono estese anche alle restanti categorie ammesse ai corsi;

i soggetti specializzandi che non hanno conseguito una laurea in medicina e chirurgia, oltre a non godere delle medesime posizioni di diritto e contrattualistiche e, di conseguenza, in assenza di un trattamento economico, sono tenuti perfino al pagamento del premio per la propria copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

al pari degli specializzandi con laurea in corsi di medicina e chirurgia, viene richiesto agli specializzandi appartenente alle restanti categorie ammesse alle scuole di area sanitaria, un impegno eguale a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, dal momento che, oltre alla già citata previsione del sistema del tempo pieno, viene loro richiesta la partecipazione alla totalità delle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la scuola di specializzazione, andando a contribuire in maniera determinante al regolare funzionamento delle attività di laboratorio e, di conseguenza, all'efficienza del dipartimento o dell'ospedale di riferimento;

impegna il Governo:

alla garantire la valorizzazione di tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, valutando la possibilità di estendere i diritti contrattuali attualmente riservati ai soggetti provenienti dalle facoltà medico-chirurgiche anche alle restanti categorie di specializzandi in aree sanitarie, dal momento che, tali soggetti, pur avendo tutti gli obblighi ed i doveri dei colleghi medici, non hanno ad oggi alcun riconoscimento, né economico né di diritto, per la loro fondamentale attività all'interno di strutture e laboratori nei quali si effettua la scuola di specializzazione.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Oru'

G/1582/51/1

AS 1582

Emendamento

Art. 15

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«ART. 15-bis.

1. Ai fini dei termini per il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento di missioni fuori sede di durata maggiore di 24 ore, il personale esterno non strutturato delle pubbliche amministrazioni è equiparato ai dipendenti pubblici, come sancito dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1978, n. 417.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*(m)*

15.0.1

EMENDAMENTO

ART.16

Sopprimere l'articolo.

BERNINI *Bernini*  
BRUNO *Bruno*  
MANDELLI *Amendamenti*



16.1


Art. 16

A.S. 1582

Art. 16

Sopprimere e' ok

Sen. Bisignella




Sen. Calderoli

16.2

~~A.S. 1582~~

~~Art. 16~~

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

Sen. Bisinella  



Sen. Calderoli  


16.3

A.S 1582

Art. 16

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

Sen. Bigine  
  
Sen. Calderoli  


16.4

AS 1582

Emendamento

Art. 16

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i compensi assembleari previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, sono ridotti del 50 per cento rispetto all'importo di quelli dell'anno 2014."»

Bertorotta, Puglia



16.5

A.S 1582

Art. 16

*Al comma 2, sostituire la parola: primo, con la seguente: secondo.*

16.6

Sen. Bisinella

Sen. Caldera

AS 1582


Emendamento

Art. 16

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Fermi restando i più stringenti requisiti richiesti dalla legge o da normative di settore, nonché le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità ed inconfiribilità, si applicano in ogni caso i requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori di cui alla direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2013.»

Bertorotta, Puglia



16.7

61 352

AS 1582


Emendamento

Art. 16

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli emolumenti previsti dagli articoli 23-bis e 23-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, fermo restando il limite massimo retributivo di cui al precedente periodo, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario minimo. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.»

Bertorotta, Puglia



16.8

~~62~~ 353

AS 1582

Emendamento

Art. 16

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo 2112 c.c., terzo comma, salvo quanto previsto ai successivi due periodi»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce "assegno ad personam" che sarà assorbita con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine del predetto periodo, l'assegno ad personam non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., terzo comma, donde il trattamento economico - a quella data - percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione o ente assorbente.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Nomina dei dipendenti delle società partecipate e disposizioni in materia di trasferimento del personale degli enti soppressi.»

Bertorotta, Puglia

*Bertorotta*

16.9

83 354

A.S 1582

Art. 16

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. In caso di cessione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle partecipazioni in enti o società interamente partecipati da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione non concorrono a formare reddito imponibile e non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale interessato.

16.10  
C1.91

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

A.S 1582

Art. 17

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

17.1

Sen. Bisignella

Sen. Calderoli

A.S 1582

Art. 17

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, al comma 2:*

*primo periodo, sopprimere le parole: con le modalità di cui al comma 1;*

*terzo periodo sopprimere le parole: e con le stesse modalità di cui al comma 1.*

17.2

Sen. Bisinella  
Sen. Calderoli

AS 1582

Emendamento

Art. 17

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «di dati e proposte» fino a: «predetti enti», con le seguenti: «dei dati di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato, nonché dei dati di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»*

Bertorotta, Puglia

*Bertorotta*

17.3

AS 1582

Emendamento

Art. 17

*Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «La pubblicazione di tale elenco impone l'adempimento all'obbligo di inserimento dei dati in capo alle amministrazioni non adempienti. Il termine per l'adempimento a tale obbligo è di sessanta giorni, a pena di nullità per gli atti amministrativi adottati dalle amministrazioni non adempienti sulla base dei dati non inseriti. »*

Bertorotta, Puglia

*Bertorotta*

17.4

AS 1582

Emendamento

Art. 17

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «Decorsi tre mesi» con le seguenti: «Decorso un mese. »*

Bertorotta, Puglia

*Bertorotta*

**17.5**

*360*


AS 1582

Emendamento

Art. 17

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dati e le proposte raccolti sono pubblici, e sono pubblicati nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica.»*

Bertorotta, Puglia



17.6

361

AS 1582


Emendamento

Art. 17

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro il 15 febbraio 2015 sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è pubblicato l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione di cui al comma 1. Entro lo stesso termine di cui al periodo precedente il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione riferisce alle commissioni parlamentari competenti in merito ai risultati della raccolta dati di cui al comma 1, ed in merito alle linee programma di razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria che il Governo intende attuare.»

Bertorotta, Puglia



17.7

AS 1582


Emendamento

Art. 17

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Rientrano nel sistema informatico di cui al comma 1 i dati relativi alle società di natura giuridica privatistica, comprese le società controllate e collegate, nonché agli enti, consorzi di diritto o di fatto, tipici o atipici, costituiti o partecipati dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, avendo riguardo sia a quelli aventi sede e operanti sul territorio nazionale che a quelli operanti all'estero attraverso uffici di rappresentanza. I dati sono inseriti dalle amministrazioni competenti.»

Bertorotta, Puglia



17.8

~~363~~


AS 1582

Emendamento

Art. 17

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente e determina la nullità degli atti amministrativi adottati sulla base di tali dati.»*

Bertorotta, Puglia



17.9

70 364

AS 1582

Emendamento

Art. 17

Dopo il comma 2, <sup>in fine</sup> ~~aggiungere~~ il seguente:

«2-bis. Nella banca dati sono comunque inserite per ciascun ente, le informazioni relative a:

- a) settore di intervento e funzione;
- b) dotazione di capitale e fatturato annuo;
- c) patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- d) tariffe eventualmente applicate;
- e) consistenza del personale, direttivo e non direttivo, e relative remunerazioni;
- f) consulenze esterne e relative remunerazioni;
- g) risultati gestionali conseguiti.»

Bertorotta, Puglia

*Bertorotta*

17.10

71 365


AS 1582

Emendamento

Art. 17

Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 3», <sup>invece</sup> aggiungere le seguenti: «,  
secondo periodo.»

Bertorotta, Puglia



17.11

72 366


AS 1582

Emendamento

Art. 17

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla predisposizione del sistema informatico di cui ai commi precedenti, sono dettate le regole tecniche volte a consentire l'accesso diretto alle banche dati alle competenti commissioni parlamentari, ai fini dell'esercizio dei poteri ispettivi e di controllo.»*

Bertorotta, Puglia



17.12

3 367

AS 1582

Emendamento

Art. 17

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sui medesimi siti istituzionali sono pubblicate le informazioni inviate a norma del presente comma. »*

Bertorotta, Puglia

*Bertorotta*

17.13

AS 1582

Emendamento

Art. 17

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La pubblicazione di tale elenco impone l'adempimento all'obbligo di comunicazione delle informazioni in capo alle amministrazioni non adempienti; il termine per l'adempimento a tale obbligo è di sessanta giorni, a pena di nullità per gli atti amministrativi adottati dalle amministrazioni non adempienti sulla base delle informazioni non comunicate.»

Bertorotta, Puglia



17.14

~~75~~ 369

AS 1582

Emendamento

Art. 17

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte delle amministrazioni di cui al presente articolo determina la nullità degli atti amministrativi adottati sulla base di tali informazioni.»

Bertorotta, Puglia



17.15

76 370

A.S 1582

Art. 17

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico registro automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione.

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

17.16

AS 1582

Emendamento

Art. 17

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. La banca dati delle amministrazioni pubbliche rende pubblici i propri dati, pubblicandoli in un apposito sito web.»

Bertorotta, Puglia



17.17

372

## Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge in esame prevede la predisposizione di un sistema informatico di acquisizione di dati e delle proposte di razionalizzazione delle amministrazioni statali;

il comma 2 del medesimo articolo prevede la predisposizione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

come avviene per molti altri obblighi di pubblicità previsti dalle leggi adottati negli ultimi anni, anche nei suddetti commi l'obbligo appare sprovvisto di effettività, a causa della carenza di previsioni sanzionatorie in caso di mancata ottemperanza in quanto le disposizioni si limitano a prevedere, al comma 1, che, decorso il termine di tre mesi dall'abilitazione al prescritto inserimento dei dati, «è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi» e, al comma 2, che «il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente»;

appare opportuno introdurre quale rimedio sanzionatorio effettivo per l'inadempimento degli obblighi disposti una nullità «testuale», quale sanzione che renda effettivo l'obbligo in questione;

nel presente contesto, una previsione siffatta avrebbe la funzione realmente in grado di rendere effettivo l'obbligo stesso in quanto le amministrazioni che non dovessero ottemperare all'obbligo di trasmettere i dati richiesti, vedrebbero gli atti ad essi conseguenti colpiti da nullità di diritto;

tale proposta risulta coerente con la parte della riforma che prevede misure deflative per il contenzioso amministrativo in sede giudiziaria. Se infatti, a fronte della violazione da parte delle amministrazioni delle norme di legge l'ordinario rimedio per i privati interessati è quello di ricorrere al giudice amministrativo per far dichiarare nulli i provvedimenti così adottati, in quanto diversamente essi esplicano pienamente i loro effetti, seppur adottati in violazione di norme di legge, con la proposta in questione, gli atti adottati in violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza sarebbero colpiti da nullità ex lege, senza il necessario intervento dell'autorità giudiziaria e il relativo contenzioso, fonte di ingenti costi e disagi tanto per lo Stato che per i privati;

la sanzione della nullità potrebbe essere anche "attenuata", con la previsione di un termine temporale, decorrente dal momento dell'iscrizione dell'amministrazione nell'elenco pubblico delle amministrazioni inadempienti, entro il quale l'amministrazione deve ottemperare agli obblighi informativi, decorso il quale si attuerebbe la sanzione della nullità di diritto degli atti relativi ai dati non trasmessi;

impegna il Governo:

ad adottare concrete iniziative, anche legislative, volte ad istituire, quale adeguato rimedio sanzionatorio nei confronti delle amministrazioni pubbliche che non adempiano al disposto dei commi indicati in premessa, la nullità testuale e di diritto degli atti amministrativi eventualmente adottati, anche considerando l'introduzione della previsione "attenuata" come indicata in premessa

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crini

G / 1582 / 52 / 1

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che

l'articolo 17 del decreto-legge in esame prevede l'istituzione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi agli enti pubblici funzionale alla loro razionalizzazione e l'unificazione delle banche dati delle società partecipate;

dalla formulazione dei commi 1 e 2 del suddetto articolo 17 non è chiaro quali dati e quali informazioni confluiscono nel sistema informatico appositamente predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dalla formulazione dei commi 2-bis e 3 non è peraltro comprensibile in quale banca dati saranno inseriti i suddetti dati, stante l'erroneo riferimento al comma 222 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che non cita alcuna banca dati,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, affinché siano espressamente specificati i dati che gli enti di cui all'articolo 17 sono tenuti ad inserire nel sistema informatico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quale sia la banca dati in cui inserire i dati medesimi.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Am*

*G/1582/53/1*

AS 1582

Emendamento

Art. 17


*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

«ART. 17-bis.

*(Adempimenti dei piani per la continuità del servizio e del disaster recovery nelle pubbliche amministrazioni).*

1. Le pubbliche amministrazioni adempiono all'adozione dei piani di cui all'articolo 50-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 entro e non oltre il 30 aprile 2015. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le sanzioni da irrogare alle amministrazioni inadempienti.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA



17.0.1

**Atto Senato n. 1582**


*Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*

**Art. 17-bis**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, non possono chiedere ai cittadini informazioni o dati, o subordinare alcun atto o servizio alla condizione che vengano fornite informazioni o dati, quando questi siano già disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

1-bis. Nessuna amministrazione statale può chiedere ai cittadini informazioni o dati, o subordinare alcun atto o servizio alla condizione che vengano fornite informazioni o dati, quando questi siano già disponibili presso la stessa o un'altra amministrazione statale."

GICHINO, LANZILLOTTA, MARAN  


17-bis. 1

EMENDAMENTO A.S. 1582

Art. 17-bis

*Dopo l'articolo 17-bis inserire il seguente:*

«Art. 17-ter

(Registrazione della proprietà dei veicoli)

1. Le funzioni relative alla registrazione della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n.510, nonché per gli effetti di cui al libro VI, titolo I, capo III, Sezione I del codice civile, sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione.
3. Il personale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), già adibito al funzionamento del Pubblico registro automobilistico, è trasferito nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere assegnato al Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire presso il Ministero. Il detto personale è inquadrato nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno dei decreti di cui al presente comma, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. Conseguentemente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adegua la propria dotazione organica. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione. All'atto del trasferimento del personale è conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'Automobile Club d'Italia (ACI).
4. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, sono individuate le risorse umane da destinare ai compiti di conservatoria, le rispettive competenze e responsabilità.

5. All'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono trasferiti tutti i dati contenuti negli archivi magnetici previsti dall'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, destinati al popolamento di apposita sezione dell'archivio stesso. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e le tempistiche del trasferimento dei predetti dati, nonché le modalità di registrazione dei veicoli di cui al comma 1 e la conservazione dei relativi atti in formato elettronico.
6. Nella carta di circolazione, conforme alle disposizioni comunitarie in materia, sono annotati, con l'utilizzo dei codici comunitari armonizzati, i dati relativi alla proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi di cui al presente articolo.
7. Entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate, nell'ambito della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, le tariffe relative alle operazioni derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, resta in vigore l'attuale sistema tariffario. I relativi proventi affluiscono, dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma successivo, e, in ogni caso dall'anno 2015, all'entrata in vigore del bilancio dello Stato.
8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le necessarie modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 comporta un risparmio di spesa pari ad almeno 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
10. Con deliberazione dell'Assemblea, approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Automobile Club Italia (ACI), entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo.

BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN, ORELLANA, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI,  
ROMANI

*Beate*

*17-bis.0.1*

EMENDAMENTO

ART.18

Sopprimere l'articolo.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amendola*



18.1

A.S. 1582

Art. 18

Sopprimete l'articolo

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

18.2

AS 1582

Emendamento

Art. 18

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

CAPPELLETTI, PUGLIA

*Cappelletti*

*18.3*

*79*

*382*

Emendamento

ART. 18

Sopprimere i commi 1 e 2

18.4



SEN. CHIAVAROLI  
SEN. AUGELLO  
SEN. BIANCONI

~~AS 1582~~  
~~Emendamento~~  
~~Art.18~~

Sopprimere i commi 1 e 2.

18.5

De Petris


De Petris

## EMENDAMENO

## ART. 18

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali presso le quali nell'ultimo triennio (2011, 2012 e 2013) siano stati depositati un numero di ricorsi inferiore a mille per ciascun anno, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione."

BERNINI 

BRUNO 

MANDELLI 



18.6

AS 1582

Emendamento

Art. 18

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali presso le quali nell'ultimo triennio siano stati depositati un numero di ricorsi inferiore a mille per ciascun anno, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Possono essere conservate sezioni che non raggiungano tale parametro; nel caso in cui le regioni interessate, in accordo con gli enti locali, si facciano carico dei costi delle relative sedi ai sensi delle vigenti norme in materia di locali degli uffici giudiziari ordinari. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione.»

CAPPELLETTI, PUGLIA

*Cappelletti*

18.7

~~80~~

386

## EMENDAMENTO

## ART.18


Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Le sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale sono soppresse, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano e dei Tribunali amministrativi regionali aventi sede nelle città capoluogo di distretto di Corte di Appello.

1.1. Le modalità per il trasferimento al Tribunale amministrativo della relativa regione delle risorse umane e finanziarie e del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dal parere che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa dovrà pronunciare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge.

1.2. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione del decreto tutti i ricorsi dovranno essere depositati presso la sede centrale del Tribunale amministrativo-regionale."


BERNINI



BRUNO



MANDELLI



18.8

## EMENDAMENTO

## ART.18

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. A decorrere dal 1o ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Al personale amministrativo anche dirigenziale delle sezioni staccate soppresse è consentito il passaggio diretto a domanda, mediante cessione del contratto di lavoro, presso le sedi di uffici del comparto ministeri collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede soppressa per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il trasferimento è disposto entro due mesi dalla richiesta del dipendente. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale."

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amendelli*



18.9

AS 1582


ART. 18

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "*del piano di cui al comma 1-bis*", inserire le seguenti:  
«*ove presentato, ».*

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE



18.10

A.S 1582

Art. 18

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2017.*

Sen. Bisignella


Sen. Calderoli


18.11

A.S 1582

Art. 18

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.*

Sen. Bisignella  


Sen. Calderoli  


18.12

A.S 1582

Art. 18

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.*

Sen. Bisinella

Sen. Caldero

18.13

AS 1582

ART. 18

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "~~a decorrere dal 1° luglio 2015~~", con le seguenti:

«~~a decorrere dal 31 dicembre 2015~~».

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI


SEN. LANIECE

18.14

A.S 1582

Art. 18

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2015 con le seguenti: 30 settembre 2015:

Sen. Bisignella  


Sen. Calderoli  


18.15

Emendamento

ART. 18

Al comma 1, dopo le parole "della provincia di Bolzano", aggiungere le seguenti: "e della sede di Pescara"

Conseguentemente

Al comma 2, le parole "Abruzzi," sono soppresse.

  
SEN. CHIAVAROLI

18.16


AS 1582

Emendamento

Art. 18

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e delle sezioni che per l'anno 2013 hanno ottenuto un saldo positivo tra il versamento del contributo unificato e il budget di spesa annuale e che per gli anni 2014 e 2015 abbiano rispettato il suddetto saldo.»*

CAPPELLETTI, PUGLIA



18.17

81  
396

AS 1582

Emendamento

Art. 18

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e delle sezioni staccate che servono una circoscrizione giudiziaria nella quale ricade una popolazione superiore ai 700.000 abitanti, ovvero delle sezioni staccate che sono ubicate nel comune più popoloso della regione. »*

CAPPELLETTI, PUGLIA

*Cappella*

18.18

<sup>82</sup>  
397

EMENDAMENO

ART. 18

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle sezioni staccate situate in città sedi di Corte d'appello.*

BERNINI *Bernini*  
BRUNO *Bruno*  
MANDELLI *Al Mandelli*

18.19



EMENDAMENO

ART. 18

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e delle sezioni staccate con un carico di lavoro superiore a quello delle rispettive sedi centrali di appartenenza".*

BERNINI *Bernini*  
BRUNO *Bruno*  
MANDELLI *Mandelli*

18.20



EMENDAMENO

ART. 18


*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e delle sezioni staccate che contano almeno su due sezioni interne".*

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Ammendelli*

18.21



A.S 1582

Art. 18

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e delle sezioni staccate di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

18.22

A.S 1582

Art. 18

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.*

Sen. Bisignella  
Sen. Calderoli

18.23

A.S 1582

Art. 18

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sezione staccata di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.*

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

18.24

A.S 1582

Art. 18

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sezione staccata di Salerno del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania.*

Sen. Bisignella  
Sen. Calderoli




18.25

A.S 1582

Art. 18

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria.*

Sen. Bisignella  
Sen. Calderoli



18.26

A.S 1582

Art. 18

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e della sezione staccata di Latina del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Sen. Bismella  
Sen. Calderoli


18.27

A.S 1582

Art. 18

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sezione staccata di Pescara del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo.*

Sen. Bisinella  
Sen. Calderoli



18.28

A.S 1582

Art. 18

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sezione staccata di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna.*

18.29

Sen. Bisinella  
Sen. Caldèfoli

## EMENDAMENO

## ART. 18

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Sono fatte comunque salve le sezioni staccate che, nel corso dell'anno 2013, hanno avuto un numero maggiore di ricorsi depositati rispetto alla sede del Tribunale amministrativo sedente nel capoluogo di regione, ovvero le sezioni staccate che operano in un immobile di proprietà del demanio e la cui percentuale di ricorsi depositati nell'anno 2013 è pari almeno al 35 per cento del totale dei ricorsi depositati presso la sede del Tribunale amministrativo sedente nel capoluogo di regione."*

BERNINI BRUNO MANDELLI 

18.30



AS 1582

**Emendamento**

**Art.18**

Al comma 1 secondo periodo apportare le seguenti modifiche:

- 1) sopprimere le parole: « delle risorse umane e »;
- 2) dopo le parole: « al tribunale amministrativo della relativa regione. », il seguente periodo: « Al personale in forza presso le sezioni soppresse si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto-legge, ferma restando la possibilità di individuare in sede di contrattazione nazionale ulteriori modalità e criteri atti a realizzare processi partecipati di mobilità ».

De Petris

De Petris

18.31

AS 1582

ART. 18


Al comma 1-*bis*, all'alinea, sostituire le parole: "Entro il 31 dicembre 2014", con le seguenti:

«Entro il 30 giugno 2015».

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE



18.32

AS 1582

EMENDAMENTO

ART. 18

Sopprimere il comma 2.

PELINO *Pelino*  
BERNINI *Bernini*  
FAZZONE *Fazzone*

18.33



AS 1582

Emendamento

Art. 18

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907 n. 257, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto diviene amministrazione ad ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria, ed assume la denominazione di magistrato delle Acque di Venezia.

*3-bis.* Il Magistrato delle acque di Venezia è sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*3-ter.* Al Magistrato delle Acque di Venezia sono attribuite in via esclusiva tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tutte le funzioni di cui alla legge 5 maggio 1907 n. 205 diverse da quelle di cui al presente comma sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

*3-quater.* All'attuazione di quanto previsto dai commi 3, *3-bis* e *3-quater* si provvede con un decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA



18.3h

83

413

## Emendamento

## Art. 18

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*


«3-bis. Per "tribunali regionali" si intendono i tribunali regionali delle acque pubbliche e per "Tribunale superiore" si intende il Tribunale superiore delle acque pubbliche, previsti e disciplinati dal titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono, abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche. Dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nei capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per cassazione avverso la Pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

3-ter. La pianta organica della magistratura è, contemporaneamente alla soppressione del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, aumentata di un posto di primo presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295 e successive modificazioni è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore è assegnato alla Corte suprema di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto. L'organico del personale amministrativo già attribuito ai Tribunali regionali è assegnato alle territorialmente corrispondenti Corti d'Appello. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

3-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla suddetta data. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3-bis, è effettuato presso la cancelleria della Corte d'appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche, avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati dall'articolo. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore in unico grado sono riassunte dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza

appellabile avanti al Consiglio di Stato. Gli atti processuali compiuti avanti ai tribunali regionali ed al Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale nelle materie comprese nell'articolo 3. comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore in unico grado nelle materie di cui al comma 3-*quater*, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 3-*quater*, comma 1, è ammesso il ricorso per cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile è competente, nelle materie di cui al precedente comma 3-*quater*, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al successivo comma 2, il tribunale amministrativo regionale.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA



18.35

AS 1582

Emendamento

Art. 18

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, comma 2, sostituire le parole da: "Nell'ambito della cabina di regia" fino alla fine del comma con le seguenti: "Nell'ambito della Cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da soggetti di comprovata esperienza, almeno decennale, che abbiano partecipato a tavoli tecnici sia nazionali che internazionali per la definizione delle norme e delle specifiche tecniche sui dati e sulla loro gestione e condivisione, che abbiano esperienza operativa in progetti specifici nazionali ed internazionali sulla gestione dei dati, che abbiano esperienza sia nel pubblico che nel privato. Il presidente del predetto tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Il predetto parere è espresso con un voto a maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti delle commissioni parlamentari competenti, successivamente all'audizione del candidato. All'istituzione della Cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

4-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, comma 2, come modificato dal precedente comma 4 è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Crimini*

18.36

~~85~~  
416

A.S 1582

Art. 18

*in fine*  
Al comma 4, dopo le parole: comma 2; ~~aggiungere~~ *aggiungere* le seguenti: secondo periodo, sono aggiunte  
in fine le seguenti: «e annualmente presenta una relazione in cui aggiorna il Parlamento sulle  
tempistiche previste per la piena attuazione, specificando quali decreti attuativi sono stati emanati  
ovvero quali scadenze non sono state rispettate» e.

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli


18.37

A.S 1582

Art. 18

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: e al quarto periodo, dopo le parole: «organismo consultivo permanente è composto» inserire le seguenti «a titolo gratuito.».*

Sen. Bisignella  
Sen. Calderoli



18.38

AS 1582

Emendamento

Art. 18

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 47, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Crimi*

18.39

~~87~~  
419

## Ordine del Giorno

Il Senato,

### premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

il provvedimento in esame, al comma 4 dell'articolo 18, prevede la modifica dell'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, disponendo che il suo Presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, mentre la norma previgente individuava il Presidente nel Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di un'apposita struttura di missione. L'incarico di Commissario e la struttura di missione vengono quindi contestualmente soppresse;

### considerato che:

con il termine Agenda digitale si intendono un insieme di specifiche politiche volte al potenziamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

L'Agenda digitale europea è stata presentata dalla Commissione europea nel maggio 2010 (comunicazione «Un'agenda digitale europea» (COM(2010)245) con lo scopo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e la competitività. Non a caso l'Agenda digitale europea rappresenta una delle sette «iniziative faro» della Strategia per la crescita «Europa 2020», proponendo di realizzare un mercato unico digitale, di garantire un *internet* «veloce» e «superveloce» accessibile a tutti e a prezzi competitivi, attraverso reti di nuova generazione, di favorire gli investimenti privati e raddoppiare le spese pubbliche nello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il 20 settembre 2010, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure di attuazione dell'Agenda, tra le quali la comunicazione (COM(2010)472) che indica l'obiettivo di assicurare entro il 2020 l'accesso ad *internet* a tutti i cittadini con una velocità di connessione superiore a 30 Mbit/s (banda ultralarga) e per almeno il 50 per cento delle famiglie con velocità superiore a 100 Mbit/s;

la promozione di reti di banda larga è, infatti, ritenuta di importanza centrale al fine del superamento del cosiddetto *digital divide* e con il termine «banda larga», nella teoria dei segnali, vengono indicati i metodi che consentono a due o più segnali di condividere la stessa linea di trasmissione. Esso è però divenuto col tempo sinonimo di «alta velocità» di connessione alla rete *internet* e di trasmissione ed è pertanto un concetto relativo e in evoluzione con l'avanzamento tecnologico. L'attuale sviluppo tecnologico indica generalmente come di «banda larga» le connessioni in Europa superiori a 2 Mbit/s (megabit per secondo);

il Piano nazionale banda larga, coordinato dal Ministero dello sviluppo economico, mira all'eliminazione del *digital divide* in tutto il Paese, in particolare tramite l'eliminazione del deficit infrastrutturale presente in oltre 6 mila località del Paese ed i cui costi di sviluppo non possono essere sostenuti dal mercato;

85/420

%

l'Agenda digitale europea fa riferimento anche alla banda «ultra-larga», termine con il quale sono generalmente indicate velocità di connessione superiori a 30 Mbit/s e che possono raggiungere anche i 100 Mbit/s;

sullo stato di diffusione della banda larga in Italia fornisce informazioni utili il cosiddetto rapporto «Raggiungere gli obiettivi Europei 2020 della banda larga in Italia: prospettive e sfide» presentato il 30 gennaio 2014 da Francesco Caio, nella sua qualità di Commissario per l'attuazione dell'agenda digitale, ai sensi del decreto-legge n. 69 del 2013;

il rapporto contiene un'analisi dei piani di investimento dei gestori italiani di telecomunicazioni. Nel rapporto si evidenzia un moderato ottimismo, purché gli operatori continuino ad investire, l'evoluzione tecnologica sia conforme alle attese e vi sia un coordinamento per l'attuazione tra operatori, regolatore e comuni. Per quanto riguarda l'obiettivo della copertura a 30Mbps per il 100 per cento della popolazione, le prime stime indicano una copertura raggiungibile al 2020 del 70 per cento con piani di dettaglio che arrivano al più fino al 2016-2017 con coperture al 50 per cento. Si ritiene che il raggiungimento completo degli obiettivi dell'Unione europea richieda ulteriori azioni complesse di tipo finanziario e di coordinamento tra i soggetti in campo, con un forte impegno e monitoraggio della Presidenza del Consiglio;

nell'ottica di promuovere la banda larga sono intervenuti, nel corso della legislatura in corso e di quella precedente diverse disposizioni normative tra le quali si ricordano: 1) l'articolo 2 del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha stabilito norme per agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche, attraverso il ricorso alla procedura della denuncia di inizio attività; 2) l'articolo 1 della legge n. 69 del 2009, che ha stanziato 800 milioni di euro di risorse FAS della programmazione 2007-2013 da destinare alla promozione delle reti di comunicazione elettroniche nelle aree sottoutilizzate, successivamente ridotte dal CIPE, con la delibera n. 1 del 2011, a 400 milioni; 3) l'articolo 30 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico l'elaborazione di un progetto nazionale per la banda larga ed ultralarga, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale e del partenariato pubblico-privato, sempre a valere sulle risorse della programmazione 2007-2013 come definite dalla delibera CIPE n. 1 del 2011; 4) l'articolo 14 del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha stanziato 150 milioni di euro per il 2013 per il completamento del piano nazionale banda larga predisposto nell'ottobre 2011 dal Ministero dello sviluppo economico; 5) l'articolo 1, comma 97, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che ha previsto un nuovo finanziamento di 20,75 milioni di euro per il 2014 per l'attuazione del piano nazionale banda larga;

inoltre, la Commissione europea ha autorizzato con decisione COM(2012)9833 del 18 dicembre 2012 il progetto nazionale italiano per la banda ultralarga, che sarà gestito nell'ambito di appositi accordi con le regioni. In questo quadro, sono stati emessi a febbraio 2013 i bandi nazionali per 900 milioni di euro per l'azzeramento del *digital divide* nonché per accelerare lo sviluppo della banda ultralarga;

l'Agenda digitale italiana è stata istituita, come disposto dall'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, il primo marzo 2012, contestualmente ad un'apposita cabina di regia con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana. La cabina di regia definisce la strategia italiana per l'Agenda digitale e, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013, è composta dal Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, un presidente di regime e un sindaco designati dalla Conferenza Unificata;

l'Agenzia per l'Italia Digitale, istituita con gli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 83 del 2012 (cosiddetto «decreto crescita»), è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia, con particolare riferimento allo

sviluppo delle reti di nuova generazione e dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e tra questi e quelli dell'Unione europea;

Lo statuto dell'Agenzia è stato approvato solo in data 3 febbraio 2014 a seguito della registrazione da parte della Corte dei conti e del trasferimento delle risorse tramite decreto. È stato introdotto nello statuto un comitato di indirizzo chiamato a coordinare le iniziative della Presidenza del Consiglio e le priorità operative dell'Agenzia;

il decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto-legge Fare») ha previsto (l'articolo 13) l'istituzione presso la cabina di regia di un organismo consultivo permanente, composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, denominato tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, e presieduto dal commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale, che viene posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

con il DEF 2014-2016 l'attuale Governo si è impegnato al raggiungimento degli obiettivi europei al 2020 di garantire al 100 per cento dei cittadini servizi di connettività ad almeno 30 mbps e incentivando al contempo la sottoscrizione di servizi oltre i 100 Mbps per la metà della popolazione;

la Commissione IX della Camera dei deputati, il 16 aprile 2014, ha espresso parere favorevole al DEF 2014-2016 evidenziando, tra le altre cose, la priorità di sostenere adeguatamente la piena attuazione dei piani nazionali della banda larga e della banda ultralarga ed operare per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'Agenda digitale europea;

pur tuttavia, si deve evidenziare che con riferimento allo stato di attuazione dell'Agenda Digitale Italia contenute nei decreti-legge n. 83 del 2012, n. 179 del 2012 e n. 69 del 2013, il *dossier* del servizio studi della Camera dei deputati «Monitoraggio dell'attuazione dell'agenda digitale italiana», pubblicato il 5 marzo 2014 con informazioni aggiornate alla data del 24 febbraio 2014, ha rilevato che dei 55 adempimenti considerati dalla normativa vigente ne sono stati adottati solo 17 (per gli adempimenti non ancora adottati in 21 casi risulta già scaduto il termine per provvedere; rispetto alla ricognizione precedente sono state prese in considerazione le misure dell'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché ulteriori disposizioni del decreto-legge n. 179 del 2012 in precedenza non considerate ma comunque collegate all'attuazione dell'agenda digitale 1);

si segnala altresì che non risulta mai utilizzata la procedura prevista dall'articolo 13, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge n. 69 del 2013, in base alla quale, per accelerare l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti da quattordici specifiche disposizioni del decreto-legge n. 179 del 2012 si consente, per i regolamenti governativi, la loro adozione su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e non dei ministri proponenti previsti (comma 2-*bis*) e per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e per i decreti ministeriali la loro adozione su proposta del Presidente del Consiglio anche in assenza del concerto dei ministri previsti (comma 2-*ter* e 2-*quater*); infatti, tutti i provvedimenti attuativi in questione risultano ancora da adottare, fatta eccezione per due casi, nei quali si è però utilizzata la procedura ordinaria (si tratta nello specifico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, attuativo dall'articolo 2, comma 1, e del decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 165, attuativo dell'articolo 14, comma 2-*bis*);

eppure la rilevanza strategica dell'agenda digitale, in un momento cruciale per il nostro Paese, imporrebbe la priorità di intervenire con urgenza sull'agenda digitale. Una compiuta dematerializzazione consentirebbe, infatti, di ottenere risparmi pari a 43 miliardi di euro l'anno, di cui 4 miliardi di euro l'anno di soli risparmi per gli approvvigionamenti, 15 miliardi di euro l'anno di risparmi legati all'aumento di produttività del personale, 24 miliardi di euro l'anno di risparmi sui «costi di relazione» tra pubblica amministrazione e imprese, grazie a uno snellimento della burocrazia, come dimostrano i dati dell'Osservatorio fatturazione elettronica e dematerializzazione del Politecnico di Milano;

422

0  
/

non appaiono affatto chiari i motivi di tali ritardi e, per quanto risulta agli interroganti, taluni di questi provvedimenti, pur essendo in fase avanzata di elaborazione, ad oggi non vengono emanati; l'adozione di tali provvedimenti implica peraltro l'assunzione della responsabilità politica e amministrativa di procedere in tal senso;

le modifiche introdotte dal provvedimento in esame che, come si è detto, attribuiscono al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione il ruolo di Presidente del tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana mantiene aperta la questione relativa all'adozione di tutti quegli interventi che a livello amministrativo devono essere ancora varati per garantire la piena attuazione dell'Agenda digitale stessa alla luce delle indicazioni previste a livello europeo;

### **impegna il Governo**

a valutare l'opportunità di affrontare in modo deciso l'intera materia relativa all'attuazione dell'Agenda digitale, eventualmente intervenendo con un'iniziativa normativa «ad hoc», così da dare finalmente esecuzione ad una serie di procedure di rilevanza essenziale per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese;

a valutare l'opportunità di definire stabilmente la *governance* relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti.

De Petris



G / 1582 / 55 / 1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame dispone la soppressione del Commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

sulla base della legislazione vigente l'attuale *governance* dell'Agenda digitale italiana risulta composta dalla cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, dal Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismi previsti dall'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e dall'Agenzia per l'Italia digitale, istituita dall'articolo 19 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

con l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale ad opera del DPCM 8 gennaio 2014 in GU Serie Generale n.37 del 14-2-2014 si è dato vita ad un nuovo organo dell'Agenzia denominato Comitato di indirizzo che ai sensi dell'articolo 5 del richiamato Statuto: "[...] *nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana, tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'art. 21, comma 2 del decreto istitutivo*";

appare evidente come le attribuzioni del suddetto Comitato di indirizzo si sovrappongano a quelle degli altri organi previsti e segnatamente la cabina di regia e il tavolo permanente;

impegna il Governo:

a provvedere, anche per via legislativa, alla soppressione della cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della relativa struttura di missione al fine di procedere ad un'ulteriore semplificazione della *governance* dell'Agenda digitale italiana per dare nuovo e decisivo impulso alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

G/1582/56/1

424

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame dispone la soppressione del Commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

l'attuale *governance* dell'Agenda digitale italiana composta da cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismi previsti dall'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e Agenzia per l'Italia digitale, istituita dall'articolo 19 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, non ha dato buona prova di sé essendo caratterizzata da scarso coordinamento e sovrapposizione delle funzioni tra i vari organismi che la compongono;

impegna il Governo:

a provvedere ad un'ulteriore semplificazione della *governance* dell'Agenda digitale italiana anche attraverso l'istituzione di un Ministero ad hoc che in cooperazione con l'Agenzia per l'Italia digitale possa dare nuovo e decisivo impulso per la realizzazione dell'Agenda digitale italiana.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crmi

G/1582/57/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame reca dispone la soppressione del Commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

in base alla legislazione vigente l'attuale *governance* dell'Agenda digitale italiana risulta composta dalla cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, dal Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Comitato di indirizzo in seno all'Agenzia per l'Italia digitale;

a fronte di un così corposo apparato burocratico, con conseguente moltiplicazione di poltrone e incarichi relativi, i dati diffusi di recente dalla Commissione europea sugli obiettivi dell'Agenda digitale italiana appaiono nettamente negativi in particolare in relazione alla conoscenza e all'uso di internet e delle nuove tecnologie da parte della popolazione italiana;

in relazione all'utilizzo di internet l'Italia si segnala agli ultimi posti in ambito europeo: il 34% della popolazione italiana non ha mai avuto accesso ad internet (a fronte di una media europea del 20% e di dati di Paesi quali Regno Unito e Spagna rispettivamente all'8 e al 24%) mentre solo il 56% della popolazione accede ad internet almeno una volta a settimana (a fronte di una media europea del 72%) mentre solo il 51% della popolazione accede ad internet quotidianamente (a fronte di una media europea del 62%);

medesime proporzioni si riscontrano con riferimento alle competenze digitali: la Commissione europea, infatti, rileva come ben il 60% della popolazione italiana non ha o ha competenze digitali estremamente ridotte (a fronte di una media europea del 47%);

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa idonea al fine di incrementare l'uso di internet e migliorare le competenze digitali della popolazione anche attraverso specifici programmi e campagne da adottare a livello centrale e in collaborazione con le autonomie locali.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA



G/1582/58/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 18 del decreto legge in esame dispone la soppressione del Commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

considerato che:

in base alla legislazione vigente l'attuale *governance* dell'Agenda digitale italiana risulta composta dalla cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, dal Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Comitato di indirizzo in seno all'Agenzia per l'Italia digitale;

a fronte di un così corposo apparato burocratico, con conseguente moltiplicazione di poltrone e incarichi relativi, i dati diffusi di recente dalla Commissione europea sugli obiettivi dell'Agenda digitale italiana appaiono del tutto insufficienti soprattutto in relazione alla penetrazione della banda larga e ultralarga;

da tali dati emerge infatti che solo il 21% delle abitazioni italiane è raggiunto da una rete di accesso veloce ad internet (almeno a 30 Mbps) a fronte di una media europea del 62% e a dati di alcuni Paesi europei quali Regno Unito o Spagna che si attestano sopra la media, rispettivamente all'82 e al 65% di penetrazione e che nei prossimi anni prevedono di raggiungere il 100% di copertura

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa idonea per il reperimento dei fondi e dei finanziamenti necessari a dotare il nostro Paese di una copertura di banda larga e ultralarga secondo gli obiettivi fissati a livello europeo e nazionale.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Cr*

G/1582/59/1

427

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessi che:

l'articolo 18 del decreto-legge in esame dispone la soppressione del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova di cui alla legge 5 maggio 1907, n. 257, trasferendo compiti e funzioni al provveditorato interregionale per le opere pubbliche;

i compiti e le funzioni inerenti espressamente alla salvaguardia di Venezia e della laguna saranno trasferiti alla costituenda città metropolitana;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere le disposizioni indicate in premessa, al fine di prevedere il mantenimento dell'istituto del Magistrato delle acque di Venezia, quale amministrazione ad ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria, sottoposto alla opportuna vigilanza del ministero dell'Ambiente.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Crimi*

*G/1582/60/1*

AS 1582

**Emendamento**

**Art 18**

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

"

**Art. 18-bis**

*(Soppressione dei tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli)*

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;  
b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1° gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

429

0/0

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

#### **Art. 18-ter**

*(Soppressione del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma)*

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera f) è abrogata;

b) l'articolo 56 è abrogato;

c) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: «tribunali militari», sono aggiunte le seguenti: «ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale.»;

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello.»;

3. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

ANITORI

*Amatori*

18.0.1

AS 1582

Emendamento

Art. 18

Dopo l'articolo 18 <sup>invece</sup> aggiungere i seguenti:

«ART. 18-bis.

*(Soppressione dei tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli).*

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1 gennaio 2015:

- a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;
- b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;
- c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1 gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e

88  
432

%

del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

#### ART. 18-ter.

*(Soppressione del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma).*

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.

2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera f) è abrogata;

b) l'articolo 56 è abrogato;

c) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: "tribunali militari", sono aggiunte le seguenti: "ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale".

89  
433

%

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello".

3. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

CAPPELLETTI, PUGLIA

Cappelletti

18.0.2

90 434

AS 1582

Emendamento

Art. 19

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) la riduzione delle spese di funzionamento in misura non inferiore al venti per cento rispetto al totale delle spese di funzionamento sostenute dall'ANAC e dall'AVCP nell'anno 2013.»

CIOFFI, CAPPELLETTI, PUGLIA

*Cioffi*

19.1

~~91~~ 435

AS 1582

Emendamento

Art. 19

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: «euro 1.000» fino a: «euro 10.000» con le seguenti: «euro 2.000 e non superiore nel massimo a euro 20.000»*

CIOFFI, CAPPELLETTI, PUGLIA



19.2

~~82~~ 436

AS 1582

Emendamento

Art. 19

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) assume le funzioni e i poteri di cui all'articolo 47, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

*b-ter*) in merito alle funzioni e ai poteri di cui all'articolo 18, comma 2, decreto legislativo n. 39 del 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'amministrazione vigilante esercitano il relativo potere sentito il parere dell'ANAC.»

CIOFFI, CAPPELLETTI, PUGLIA

*Cioffi*

19.3

93 437

AS 1582

Emendamento

Art.19

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) applicare la sanzione di cui all'articolo 18, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

De Petris

De Petris

19.4

AS 1582

Emendamento

Art.19

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza.

De Petris

De Petris

19.5

AS 1582

Emendamento

Art. 19

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri previa intesa con il Presidente dall'ANAC.»

CIOFFI, CAPPELLETTI, PUGLIA



19.6

94 440

§ 1582

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per  
l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento

Articolo 19

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. L'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - (*Compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione*). – 1. L'Autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. L'Autorità controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'Autorità può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. L'Autorità può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. In relazione alla loro gravità, l'Autorità nazionale anticorruzione segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità:

a) all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;

b) ai vertici politici delle amministrazioni, ai fini della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) al competente organismo indipendente di valutazione (OIV) ed all'organismo di controllo interno investito della verifica di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) ai soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance del funzionario responsabile dell'atto e se del caso, alla Corte dei conti;

e) se del caso, alla direzione distrettuale antimafia di cui all'articolo 70-bis, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

441

%

5. L'Autorità rende pubblici i provvedimenti relativi a quanto previsto dal comma 4. Essa, inoltre, controlla e rende noti:

a) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione;

b) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 36 del presente decreto, comunicando ai sensi della comma 4 tutti i casi in cui abbia accertato l'effettuazione di pagamenti derivanti da istanze, dichiarazioni, dati e documenti, scambiati tra le imprese e le amministrazioni pubbliche senza l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

c) i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 38 del presente decreto, comunicando, ai sensi del comma 4:

1) la violazione dello schema tipo da essa redatto, in ordine alle informazioni relative ai tempi; ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate;

2) l'esistenza di pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni, ovvero di esiti delle valutazioni *ex post* che si discostino dalle valutazioni *ex ante*, in ordine alle opere pubbliche di loro competenza."».

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LANICEE

Buemi, Longo, Lanicee

19.7

12 442

## EMENDAMENO

## ART. 19

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Governo provvede a riordinare e funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della *performance* sulla base dei seguenti criteri:


a) revisione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche al fine di valorizzare la premialità della valutazione della *performance* organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) implementazione del sistema di valutazione della *performance* individuale in relazione alla effettiva realizzazione degli obiettivi e alla erogazione dei rotativi incentivi;

c) revisione del sistema del controllo interno ai fini del monitoraggio della indicazione puntuale degli obiettivi e del loro effettivo raggiungimento;

d) revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione al fine di semplificare le procedure operative e renderle coerenti con i compiti di valutazione affidati ai dirigenti."

BERNINI



BRUNO



MANDELLI



19.8

EMENDAMENO

ART. 19

*Al comma 10 sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) implementazione del sistema di valutazione della *performance* individuale in relazione alla effettiva realizzazione degli obiettivi e alla erogazione dei relativi incentivi;"

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Almandelli*

19.9



AS 1582

Emendamento

Art.19

Al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: " . Sono altresì trasferite All'Autorità nazionale anticorruzione, le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"

De Petris

De Petris

19.10

~~48~~ 445

Ordine del Giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

il decreto legge in esame prevede, tra l'altro, una riorganizzazione della disciplina di alcune tipologie di Autorità indipendenti. In particolar modo, l'articolo 19 del citato decreto dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, devolvendo contestualmente le relative competenze all'Autorità nazionale anticorruzione;

considerato che:

la Commissione nazionale per la società e la borsa è un organo collegiale, preposto alla tutela del pubblico risparmio nelle materie di propria competenza, composta da un presidente e da membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

impegna il Governo:

ad assumere, al fine di completare il processo di riorganizzazione delle Autorità indipendenti, di rendere più efficiente l'esercizio delle competenze riservate alla Consob, di migliorare la tutela dei risparmiatori e di rendere più trasparente ed imparziale la nomina del Presidente e dei membri della medesima, ogni genere di iniziative, anche di carattere normativo, al fine di:

- a) nominare i componenti della Commissione nazionale per la società e la borsa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti per materia;
- b) designare esclusivamente soggetti selezionati nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio;
- c) subordinare le designazioni del Governo ad un parere vincolato delle Commissioni parlamentari competenti in materia approvato a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e delle audizioni delle persone designate;
- d) individuare i componenti della Consob tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, nonché di comprovata professionalità ed esperienza nei settori di competenza della medesima Consob, escludendo ogni possibile circostanza di conflitto di interessi ed in particolar modo escludendo dalla designazione coloro i quali nell'anno precedente alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici ovvero abbiano ricoperto incarichi nelle imprese regolate o vigilate, in relazione ai

quali permane un conflitto d'interesse con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Ami

G/1582/61/1

467